

Università degli Studi  
Mediterranea  
di Reggio Calabria


dArTe  
Dipartimento di Architettura e Territorio

Corso di Progettazione e Organizzazione della Sicurezza nel Cantiere - prof. arch. Renato G. Lagana



**Titolo IV**  
**CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

Anno Accademico 2016 - 2017



<b>Capo I</b> <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b> <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b>	Art.88 —————> Art. 104	
Articolo 88 <i>Campo di applicazione</i>		
<p>1. Fermo restando le disposizioni previste nei Titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, il presente Capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).</p> <p>2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano:</p> <p>a) ai lavori di <u>prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;</u></p> <p>b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle <u>attività minerarie</u> esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;</p> <p>c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono <u>pertinenze della miniera</u> gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;</p> <p>d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei <u>prodotti delle cave</u> ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;</p> <p>e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli <u>idrocarburi liquidi e gassosi</u> nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;</p> <p>f) ai <u>lavori svolti in mare;</u></p> <p>g) alle attività svolte in <u>teatri, cinematografici, televisivi</u> o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purché tali attività non implicano l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.</p>	<b>Lavori ed attività escluse</b>	

<b>Capo I</b> <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b> <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b>	Art.88 —————> Art. 104	
Articolo 89 <i>Definizioni</i>		
<p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per:</p> <p>a) <u>cantiere temporaneo o mobile</u>, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.</p> <p>b) <u>committente</u>: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;</p> <p>c) <u>responsabile dei lavori</u>: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;</p> <p>d) <u>lavoratore autonomo</u>: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;</p>	<b>Attori del processo</b>	

<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b>  <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b>  <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p>Art.88 —————&gt; Art. 104</p>	<p style="color: teal;"><b>Attori del processo</b></p>
<p><b>Coordinatore per la progettazione</b></p> <p>e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del presente Capo;</p>		
<p><b>Coordinatore per l'esecuzione dei lavori</b></p> <p>f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del presente Capo, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b>  <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b>  <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p>Art.89</p>
<p>g) <u>uomini-giorno</u>: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;</p> <p>h) <u>piano operativo di sicurezza</u>: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;</p> <p>i) <u>impresa affidataria</u>: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;</p> <p>l) <u>idoneità tecnico-professionale</u>: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.</p>	

Capo I

MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA  
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 90

*(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)*

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del presente decreto legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

SANZIONI

Articolo 157

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;

Capo I

MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA  
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 90

*(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)*

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi:

- a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
- b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato XI.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.



**Capo I**

**MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA  
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

**Articolo 90**

*(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)*

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del presente Capo, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

**Capo I**

**MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA  
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

**Articolo 90**

*(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)*

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII;

**SANZIONI**  
Articolo 157

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a)

## IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

All. XVII - D.Lgs n. 81/08

### 1) DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE

- ➔ Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- ➔ Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;
- ➔ Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- ➔ Elenco dei DPI forniti
- ➔ Nomina: RSPP, antincendio, primo soccorso, gest. Emerg. e Med. Comp.
- ➔ Nomina R.L.S.
- ➔ **Attestati di formazione**
- ➔ Elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Matricola e idoneità sanitaria
- ➔ D.U.R.C.
- ➔ Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sosp. o interdittivi

## IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

All. XVII - D.Lgs n. 81/08

### 2) DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI

- ➔ Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- ➔ Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- ➔ Elenco dei DPI in dotazione;
- ➔ Attestati di relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria
- ➔ D.U.R.C.

<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 90</b> <i>(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)</i></p>
<p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e c). Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.</p>	<p>D U R C</p>

**Articolo 90**  
*(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)*

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

**IN ASSENZA DI**

DURC
PSC
FASCICOLO
NOTIFICA

L'Organo di Vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione concedente affinché, quest'ultima, possa procedere alla **SOSPENSIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO**

<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p style="text-align: center;">Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 91</b> <i>(Obblighi del coordinatore per la progettazione)</i></p> <p>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) <u>redige il piano di sicurezza e di coordinamento</u> di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV: <b>SICUREZZA NEL CANTIERE</b></p> <p style="margin-left: 20px;">b) <u>predispone un fascicolo</u>, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. <b>SICUREZZA NELLE FUTURE ATTIVITA' EDILIZIE</b></p> <p>2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.</p> <p><i>CAPO III</i> SANZIONI    <b>Articolo 158</b>    1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p style="text-align: center;">Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 92</b> <i>(Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</i></p> <p>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) <u>verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento</u> di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) <u>verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza</u>, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) <u>organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione</u>;</p>
--	---



<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p style="text-align: center;">Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE</p>
<p><b>Articolo 92</b> <i>(Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</i></p> <p>d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il <u>coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza</u> finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;</p> <p>e) <u>segnala al committente o al responsabile dei lavori</u>, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, <u>le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100</u>, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p style="text-align: center;">Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE</p>
<p><b>Articolo 92</b> <i>(Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</i></p> <p>f) <u>sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.</u></p> <p>2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</p>	
<p><i>CAPO III</i> SANZIONI    <b>Articolo 158</b></p>	<p><b>2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</b> a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell'art.92, comma1, lettera d.</p>

**Capo I**

**MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA  
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

Sezione I  
CAMPO DI APPLICAZIONE

**Articolo 93**

*(Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori)*

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

**Capo I**

**MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA  
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

Sezione I  
CAMPO DI APPLICAZIONE

**Articolo 94**

*(Obblighi dei lavoratori autonomi)*

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

CAPO III  
SANZIONI

**Articolo 160**

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 328,80 a 876,80 euro per la violazione dell'articolo 94;

<b>Capo I</b> <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b> <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b>	Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE
<b>Articolo 95</b> <i>(Misure generali di tutela)</i>	
<p>1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:</p>	
<p>a) <u>il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrit�;</u></p>	
<p>b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, <u>definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;</u></p>	
<p>c) <u>le condizioni di movimentazione dei vari materiali;</u></p>	
<p>d) <u>la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</u></p>	

<b>Capo I</b> <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b> <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b>	Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE
<b>Articolo 95</b> <i>(Misure generali di tutela)</i>	
<p>e) <u>la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;</u></p>	
<p>f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della <u>durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;</u></p>	
<p>g) <u>la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</u></p>	
<p>h) <u>le interazioni con le attivit� che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimit� del cantiere.</u></p>	

<b>Capo I</b> <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b> <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b>	Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE <b>Articolo 96</b> <i>(Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)</i>
<p>1. I datori di lavoro delle imprese aggiudicatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:</p> <p>a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;</p> <p>b) predispongono <u>l'accesso e la recinzione del cantiere</u> con modalità chiaramente visibili e individuabili;</p> <p>c) curano la <u>disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature</u> in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;</p> <p>d) curano la <u>protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche</u> che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;</p>	
<b>CAPO III</b> <b>SANZIONI</b>	<p>Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;</p> <p>c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;</p> <p>Articolo 159</p>

### Caratteristiche della recinzione


Il Datore di Lavoro deve:

**Predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili.**

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad **impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.**


Il maggior problema di adeguamento alle nuove disposizioni si ravvisa per le imprese stradali che dovranno rivedere il loro modus operandi se vorranno evitare di posizionare centinaia di metri di recinzione.




<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p style="text-align: center;"><small>Sezione I</small> CAMPO DI APPLICAZIONE <b>Articolo 96</b></p>
<p><i>(Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)</i></p> <p>e) curano le condizioni di <u>rimozione dei materiali pericolosi</u>, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;</p> <p>f) curano che lo <u>stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie</u> avvengano correttamente;</p> <p>g) <u>redigono il piano operativo di sicurezza</u> di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).</p> <p>2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.</p>	
	

<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p style="text-align: center;"><small>Sezione I</small> CAMPO DI APPLICAZIONE</p>
<p><b>Articolo 97</b></p> <p><i>(Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria)</i></p> <p>1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori aggiudicati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p> <p>2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.</p> <p>3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:</p> <p>a) <u>coordinare gli interventi</u> di cui agli articoli 95 e 96 del presente Capo;</p> <p>b) <u>verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici</u> rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.</p>	




<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p>Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE</p>	
<p><b>Articolo 98</b> <i>(Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</i></p>		
<p>1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p>		
<p>a) laurea specialistica in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;</p>		
<p>b) laurea triennale in ingegneria o architettura nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;</p>		
<p>c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p>Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE</p>	<p><b>Articolo 98</b> <i>(Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</i></p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.</p>		
<p>3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.</p>		
<p><b>LE MODIFICHE DEL JOBS ACT (D.Lvo 151 del 2015)</b></p>		
<p>Formazione dei coordinatori nei cantieri edili</p>	<p>Art. 98, comma 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Allegato XIV relativo alla formazione dei coordinatori (per la progettazione e l'esecuzione) nei cantieri temporanei e mobili è aggiornato con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</li> <li>• I corsi di cui all'Allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità <i>e-learning</i> nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei lavoratori.</li> </ul>

<b>Capo I</b> <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b> <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b>	Sezione I <b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b> Articolo 98 <i>(Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione,          del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</i>
<p>4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea il cui programma è conforme all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.</p> <p>5. Le spese connesse all'esplicitamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.</p> <p>6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.</p>	

<b>Capo I</b> <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b> <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b>	Sezione I <b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b>
<b>Articolo 99</b> <u><i>(Notifica preliminare)</i></u>	
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <u>cantieri di cui all'articolo 90, comma 3, del presente Capo;</u></li> <li>b) <u>cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,</u> ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;</li> <li>c) <u>cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.</u></li> </ul> <p>2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.</p> <p>3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 del presente decreto legislativo possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.</p>	



## Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

### PSC

**RELAZIONE TECNICA**

**TAVOLE ESPLICATIVE**

**PRESCRIZIONI**

Complessità dell'opera  
Fasi critiche del processo di costruzione

**PLANIMETRIA ORGANIZZAZIONE CANTIERE**

**TAVOLA MODALITA' SCAVI**

Prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

**Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonchè la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita' dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:  
**d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.**  
**1. I lavoratori autonomi sono puniti:**  
**a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;**

**CAPO III**  
**SANZIONI**  
**Articolo 159**

<b>Capo I</b> <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b> <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b>	Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE
<p>4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la <u>sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.</u></p> <p>5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione <u>proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.</u></p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.</p>	

<b>Capo I</b> <b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA</b> <b>NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b>	Sezione I CAMPO DI APPLICAZIONE
<p><b>Articolo 101</b>  <i>(Obblighi di trasmissione)</i></p> <p>1. Il committente o il responsabile dei lavori <u>trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte</u> per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.</p>	
<b>SANZIONI</b> Articolo 157	1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: <b>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione degli articoli 90, commi</b>

<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p style="text-align: right;"><small>Sezione I</small> CAMPO DI APPLICAZIONE</p>
<p><b>Articolo 101</b> <i>(Obblighi di trasmissione)</i></p>	
<p>2. <u>Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.</u></p> <p>3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</b></p>	<p style="text-align: right;"><small>Sezione I</small> CAMPO DI APPLICAZIONE</p>
<p><b>Articolo 102</b> <i>(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)</i></p>	
<p>1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice: <u>consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</u> e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.</p>	



**Capo I**

**MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA  
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

Sezione I  
CAMPO DI APPLICAZIONE

**Articolo 103**

*(Modalità di attuazione della valutazione del rumore)*

1. L'esposizione personale di un lavoratore al rumore è calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione di cui all'articolo 6 del presente decreto, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

**Capo I**

**MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA  
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

Sezione I  
CAMPO DI APPLICAZIONE

**Articolo 104**

*(Modalità attuative di particolari obblighi)*

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.